Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs n°.109/98, come modificato dal D.Lgs n°130/2000 e relativi provvedimenti attuativi.
Il regolamento disciplina L'applicazione degli Indicatori della situazione economica (ISE) e di quella equivalente (ISEE), relativamente alla concessione di agevolazioni sociali, quali prestazioni sociali agevolate e contributi di sostegno individuale, erogate dal Comune di San Secondo P.se per il settore anziani.

Art.2
Finalità

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolto alle situazioni maggiormente svantaggiate, favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di auto esclusione.
Le agevolazioni previste nel regolamento, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate.
L'Amministrazione comunale di San Secondo P.se, nell'ambito dei servizi rivolti alla tutela delle fasce sociali deboli, attua un intervento di assistenza economica a sostegno dei propri cittadini anziani ultra sessantacinquenni o cittadini le cui condizioni oggettive per pluri patologie siano assimilabili a quelle degli anziani (età prossima alla pensione, stato di salute invalidante in forma permanente, impossibilità fisica a svolgere alcuna attività lavorativa), per assicurare un **reddito minimo vitale.**

Art.3
Modalità

Il reddito minimo vitale intende assicurare agli anziani ed ai soggetti assimilabili, una integrazione economica delle singole situazioni reddituali.
L'importo di tale integrazione viene determinato su base annua, con riferimento alla differenza tra il complesso delle disponibilità economiche accertate, calcolate al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali e l'importo del minimo vitale.
La Giunta Comunale con proprio provvedimento definirà annualmente l'importo del minimo vitale, con modalità di pagamento bimestrale.
Per l'anno 2008 l'ammontare del minimo vitale è fissato fino ad un massimo di € 500 mensili.
Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISE/ISEE equivalente ad € 7.500.
Possono presentare domanda di assegnazione del minimo vitale gli anziani ultra sessantacinquenni o cittadini le cui condizioni fisiche siano assimilabili a quelle degli anziani che si trovino nelle seguenti condizioni:

- anziani soli o in coppia senza figli e anziani con figli conviventi e non il cui reddito ISEE risulti complessivamente inferiore al minimo vitale.
- Anziani soli o conviventi con altri soggetti, con inabili o con figli aventi riduzione assoluta e permanente della capacità lavorativa.

Art.4
Beneficiari

Hanno diritto al minimo vitale gli anziani soli o in coppia senza figli e gli anziani con figli conviventi, il cui reddito e patrimonio, soggettivo o familiare, risulti complessivamente essere inferiore al minimo vitale.

L'importo del minimo vitale viene così calcolato:

1. al capo famiglia 100% pari ad un massimo di 500 euro
2. al 2° componente 70%
3. al 3° componente e succ. 20%

Art.5
Richiesta contributo

La domanda di richiesta contributo dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, entro il termine stabilito dall'apposito bando, pubblicato all'Albo pretorio del Comune e consultabile sul sito internet dell'Ente.

La pubblicazione del bando, per la durata di almeno 30 giorni, avverrà entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'anno di riferimento e dovrà contenere l'indicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.

La domanda, presentata su apposito modulo predisposto dal servizio, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. certificazione ISEE;
2. dichiarazione sostitutiva unica, di cui al Dgs. 109/98, dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;
3. documentazione relativa ai redditi non imponibili, percepiti dal richiedente e dai componenti il nucleo famigliare a qualsiasi titolo, da parte di enti pubblici erogatori di servizi a domanda individuale a tariffa agevolata, contributo regionale per l'affitto, assegnazione alloggi ACER, ad eccezione dell'assegno di accompagnamento e/o di cura;
1. Autocertificazione di non aver effettuato negli ultimi 10 anni vendite o donazioni di immobili, se non per l'acquisto di un alloggio di prima abitazione;
2. Autocertificazione di non possedere altri beni mobili od immobili sul territorio nazionale o all'estero;
1. Copia del contratto di locazione e dell'ultima ricevuta di pagamento;
2. Certificato d'invalidità od inabilità;
3. Eventuale altra documentazione richiesta dall'ufficio ad integrazione della domanda.

Art.6
Comunicazioni esito istanze

L'istruttoria delle domande pervenute, verrà effettuata entro i 30 giorni successivi la scadenza del termine per la presentazione delle stesse, ed il loro esito verrà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata, con l'indicazione dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell'istanza.

L'interessato potrà presentare osservazioni in merito alla comunicazione ricevuta, che dovranno essere indirizzate al Responsabile del Settore Servizi alla Persona e pervenire al

protocollo dell'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.
Le osservazioni verranno esaminate dal responsabile del Settore e gli esiti saranno resi noti entro i 15 giorni successivi con provvedimento formale.

Art.7
Interruzione dell'intervento

Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertate con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti chiamati ad intervenire solidamente in aiuto dell'assistito e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione fino a quel momento concessa e messe in atto le misure necessarie all'integrale recupero di quanto erogato.

Art.8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1°aprile 2008.
L'Amministrazione comunale provvederà ad una diffusa informazione a tutti i cittadini residenti utilizzando tutti i mezzi di comunicazione in suo possesso.
Nel caso lo stanziamento di bilancio non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto, si verificheranno le possibilità di integrare finanziariamente lo stanziamento esistente, ovvero si provvederà in modo proporzionale alla distribuzione delle risorse assegnate.

Art.9
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè tutti ne possono prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate.

Art.10
Casi particolari

In situazioni di particolare disagio socio economico segnalate dall'Assistente Sociale, che non trovano piena traduzione nella procedura standard di determinazione dell'intervento assistenziale, potrà essere concesso un contributo, su parere di una commissione formata dall'Assessore ai servizi sociali, dall'assistente sociale e dal responsabile dell'ufficio servizi sociali.

Comune di San Secondo Parmense
Provincia di Parma

Regolamento Comunale per la concessione del Minimo Vitale

Approvato con atto n° **del Consiglio Comunale**